



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

PROCEDURA PENALE
TRIBUNALE DEI MINORI
Difesa “specializzata”

Prof. Adabella Gratani



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Prima parte

1. CONFERIMENTO/ESAME/ASCOLTO
2. STAMPA /MINORE
3. ATTI PERSONALISSIMI DEL MINORE
 - elezione domicilio*
 - scelta del difensore*
 - linee difensive-impugnazioni*

Seconda Parte

1. DIFESA "SPECIALIZZATA"
COMPETENZA SPECIALIZZATA
2. **SPECIALIZZATA** versus MINORE
 - Differenza CLIENTE /ASSISTITO
 - INDORMATIVA
2. **SPECIALIZZATA** versus GENITORI
3. **SPECIALIZZATA** versus SERVIZI SOCIALI
4. **SPECIALIZZATA DIFESA D'UFFICIO**
 - *conseguenze*

Terza Parte

1. RESPONSABILITA'



CONFERIMENTO col minore

ASCOLTO del minore

ESAME del minore

Nozioni
fondamentali

AVVOCATO

TITOLO II RAPPORTI **CON IL CLIENTE** E **CON LA PARTE ASSISTITA** ...

Art. 23 – Conferimento dell'incarico
Art. 24 – Conflitto di interessi
Art. 25 – Accordi sulla definizione del compenso
Art. 26 – Adempimento del mandato
Art. 27 – Doveri di informazione
Art. 28 – Riserbo e segreto professionale
Art. 29 – Richiesta di pagamento

ART. 23 CDF – CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. *L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse. (vdArt. 24 – Conflitto di interessi) .*



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Nozioni fondamentali

VI È UNA FORMALE DISTINZIONE TRA PARTE ASSISTITA E CLIENTE.

AVVOCATO

TITOLO II RAPPORTI **CON IL CLIENTE** E **CON LA PARTE ASSISTITA** ...

Art. 23 – Conferimento dell'incarico
Art. 24 – Conflitto di interessi
Art. 25 – Accordi sulla definizione del compenso
Art. 26 – Adempimento del mandato
Art. 27 – Doveri di informazione
Art. 28 – Riserbo e segreto professionale
Art. 29 – Richiesta di pagamento

Occorre distinguere

- ❑ il rapporto interno o extraprocessuale, che intercorre tra chi richiede la prestazione professionale e chi la svolge che è un vero e proprio mandato di diritto sostanziale, e fa nascere l'obbligo per il cliente che ha conferito l'incarico di corrispondere il compenso all'avvocato svolto);
- ❑ il diverso rapporto esterno processuale che si forma con il rilascio della procura alle liti o in generale della nomina a difensore (nel processo penale).
- ❑ Nei procedimenti penali minorili il **cliente** è colui che corrisponde al difensore l'emolumento
- ❑ La **parte assistita** è colui che rilascia la procura alle liti,
- ❑ Il difensore si obbliga verso la parte assistita che rappresenta e difende, verso la quale presta il patrocinio



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

CONFERIMENTO col minore

ASCOLTO del minore

ESAME del minore

Nozioni fondamentali

GIUDICE

La **preparazione** dei **giudici** **all'ascolto del minore**

Il codice etico dei giudici dei minori e della famiglia

- Colloca espressamente la capacità comunicativa **fra i doveri professionali del giudice minorile** prescrivendogli di adattare il linguaggio a livello di comprensione del minore, dell'adolescente e di tutte le altre persone coinvolte nel procedimento.»
- dovere del giudice minorile spiegare con chiarezza i motivi della decisione e farli comprendere al minore e agli adulti che ne hanno la responsabilità e la cura. Il giudice ha quindi il: «dovere morale di spiegare e di far capire le ragioni e il senso della decisione, non solo con una motivazione tecnico giuridica scritta, ma anche soprattutto con uno sforzo comunicativo personale.»



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

CONFERIMENTO col minore

ASCOLTO del minore

ESAME del minore

Nozioni
fondamentali

AVVOCATO

TITOLO IV DOVERI DELL'AVVOCATO **NEL PROCESSO**

Art. 46 – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza	
Art. 47 – Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega	
Art. 48 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega	
Art. 49 – Doveri del difensore	
Art. 50 – Dovere di verità	
Art. 51 – La testimonianza dell'avvocato	
Art. 52 – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti	
Art. 53 – Rapporti con i magistrati	
Art. 54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti t	
Art. 55 – Rapporti con i testimoni e persone informate	
<u>Art. 56 – Ascolto del minore</u>	

ASCOLTO DEL MINORE ART 56 COD. DEONT.

1. L'avvocato non può procedere **all'ascolto** di una persona minore di età **senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre** che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. **L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, Per assumere informazioni dalla stessa o Per richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.**



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

CONFERIMENTO col minore

ESAME del minore

ASCOLTO del minore

Nozioni
fondamentali

L'esame dell'imputato è condotto dal presidente.

- I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al Presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.
- Si applicano le disposizioni dell'udienza preliminare in quanto compatibili.
- Il giudice ha la possibilità di adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

ATTI “PERSONALISSIMI” DEL MINORE

Elezione domicilio- scelta difensore

VI È UNA FORMALE DISTINZIONE TRA PARTE ASSISTITA E CLIENTE.

Nel procedimento penale a carico di minorenni, qualora il genitore abbia, per conto del minore, eletto domicilio in un luogo diverso da quello indicato dall'interessato, deve ritenersi **prevalente la manifestazione di volontà del minore**, in quanto **la elezione o la dichiarazione di domicilio sono atti personali riservati all'indagato o all'imputato**

e l'intervento degli esercenti la potestà genitoriale è destinato solo ad assolvere compiti di assistenza o, nei casi tassativamente previsti, a sopperire all'inerzia dell'interessato

(Cass.Pen Sez. 5, n. 2046 del 09/12/2003 - dep. 2004, Bozidarevic, Rv. 227780; n. 34033 del 19/09/2006, Scala, Rv. 234798).

La designazione del difensore e la dichiarazione o elezione di domicilio hanno carattere di atti personali, riconoscendosi agli esercenti la potestà esclusivamente un potere surrogatorio in caso d'inerzia dell'interessato.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

ATTI "PERSONALISSIMI" DEL MINORE

IMPUGNAZIONE

VI È UNA FORMALE DISTINZIONE TRA PARTE ASSISTITA E CLIENTE.

contrasto tra scelte strategiche:
ad es. i genitori vogliono che il
figlio confessi e lui non vuole
farlo o viceversa

i genitori vogliono fare appello alla sentenza e il figlio no, tenendo conto che l'esercente la potestà ai sensi dell'art. 34 può proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni, ecc.

il difensore deve agire nell'esclusivo interesse delle parte assistita (cioè il minore imputato)

Nonostante siano i genitori a dare la nomina al difensore per il processo

l' articolo 34 DPR 448/1988

- consente l'impugnazione dell'esercente la potestà genitoriale**
- Non consente la nomina del difensore di fiducia per proporre il gravame**

Nel procedimento minorile l' ART. 34 DPR448/88, che attribuisce all'esercente la potestà dei genitori la eccezionale facoltà di proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni, non include anche il potere di nominare un difensore di fiducia per la proposizione del gravame, trattandosi - anche nel processo minorile - di **atto personale dell'imputato**, salva l'ipotesi derogatoria di cui all' art.96 cpp, comma 3.(**persona arrestata o in custodia cautelare**)

(Cass.penale sez. II, 06/12/2018, n. 1149,

Cass pen Sez. 2, n. 13560 del 19/03/2002, Falco R, Rv. 221853).



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

IMPUGNAZIONE

Cassazione penale sez. V, 04/12/2018, n. 5866

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore imputato (d.P.R. 22 settembre 1988, n.448, art. 34),

comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

La parte che, in sede di impugnazione, eccipisce il vizio di mancanza di motivazione è tenuta, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ad illustrare in modo non generico le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, onde consentirne una delibazione di non manifesta infondatezza o irrilevanza, ed a documentare la loro formale proposizione al giudice "a quo").



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Cautele stampa

RAPPORTI CON LA STAMPA

ART. 13 DPR 448 DEL 1988:

è vietata la pubblicazione della divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonei a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento

L'ARTICOLO 57 DEL CODICE DEONTOLOGICO

RAPPORTI CON ORGANI DI INFORMAZIONE
E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.

2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

IL DOVERE DI ANONIMATO È ASSOLUTO E' NECESSARIO ISPIRARSI A CRITERI DI EQUILIBRIO NELLA COMUNICAZIONE



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Prima parte

1. CONFERIMENTO/ESAME/ASCOLTO
2. STAMPA /MINORE
3. ATTI PERSONALISSIMI DEL MINORE
elezione domicilio
scelta del difensore
linee difensive-impugnazioni

Seconda Parte

1. DIFESA "SPECIALIZZATA"
COMPETENZA SPECIALIZZATA
2. **SPECIALIZZATA** versus MINORE
- Differenza CLIENTE /ASSISTITO
- INDORMATIVA
2. **SPECIALIZZATA** versus GENITORI
3. **SPECIALIZZATA** versus
SERVIZI SOCIALI
4. **SPECIALIZZATA DIFESA D'UFFICIO**
- *conseguenze*

Terza Parte

1. RESPONSABILITA'



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La difesa specializzata del minore



QUALE **COMPETENZA SPECIALIZZATA** DEVE AVERE IL DIFENSORE

- IN SEDE DI COLLOQUIO
- **capacità SPECIFICA interattiva COL MINORE**
- competenza comunicativa con il minore
- linguaggio inadeguato, assenza di feed-back sulla comprensione del minore
- - Atteggiamenti di chiusura (tono di voce, mimica facciale, gesti, postura)
- CAPACITA' DI CHIEDERE collaborazione AL minore
- - CAPACITA' DI USARE LE risorse provenienti dallo stesso minore

- **RELAZIONE DIFENSORE/MINORE**
- - instaurare un clima di apertura all'ascolto e dalla comprensione (gesti, postura, mimica facciale, tono di voce)
- - utilizzare una interazione verbale semplificata caratterizzata da semplificazione sintattica, vocabolario limitato, alta frequenza di ripetizioni e riformulazioni (c.d. baby talk) soprattutto se si stanno affrontando argomenti giuridici

- IN SEDE PROCESSUALE
- **CAPACITA' SPECIFICA interattiva** con:
- ❖ I GENITORI - CAPACITA DI CHIEDERE COLLABORAZIONE ALLA figura genitoriale
- ❖ CON gli altri ruoli istituzionali (servizi, giudici, p.m.)
- competenza nelle fasi prettamente difensive (cross-examination)
- Competenza allo studio del caso dal punto di vista psicologico



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La difesa specializzata

RELAZIONE DIFENSORE/ MINORE

DOVERI DEL DIFENSORE

- - **enunciare il vincolo del segreto professionale** il quale potrà essere fatto valere, su richiesta del minore, anche nei confronti della famiglia;
- - **illustrare al minore il suo diritto ad essere informato di ogni fase relativa al processo**, nonché la necessità di una sua partecipazione attiva alla elaborazione della strategia difensiva ed al processo;
- - **spiegare al minore che il DIFENSORE rappresenta il suo principale interlocutore** anche in sede extraprocessuale

COMUNICAZIONE ACQUISITIVA indagini

- - chiedere al minore informazioni sulla sua vita e sul suo ambiente
- - chiedere al minore se ha compreso il significato delle imputazioni penali formulate nei suoi confronti
- - chiedere informazioni sul fatto reato sollecitando chiarimenti sulla ricostruzione fornita se i dati sono contrastanti

COMUNICAZIONE EDUCATIVA

- - evidenziare come atteggiamento responsabile contribuisce al buon esito del processo
- - spiegare al minore il principio di minima offensività e la portata educativa del processo penale senza sminuirne le conseguenze
- - precisare che la vittima non ha la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale minorile, ma che si vi è la volontà di riparare il fatto o conciliarsi con la vittima si può attivare la mediazione
- - chiedere se vi è volontà di aderire a progetto educativo e con quali modalità
- - illustrare la strategia difensiva sollecitando il parere del minore



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La difesa specializzata

RELAZIONE DIFENSORE/ MINORE

INFORMATIVA

All'atto dell'assunzione dell'incarico,
**l'avvocato deve chiaramente
informare il proprio assistito dei vari
elementi che riguardano la lite:**

le caratteristiche della controversia,
l'importanza,

le attività da espletare,

le iniziative da assumere, le possibili
soluzioni.

**conseguenze giuridiche di determinati
comportamenti**

Etc

- ❑ **OBBLIGO DI INFOMRAMTIVA
INDIPENDENTEMENTE da una
specifica richiesta in tal senso**

- ❑ L'obbligo di informazione è previsto e disciplinato in tutti i rapporti interpersonali (ad esempio, in tema di mandato: art. 1712 c.c.), e costituisce in effetti un adempimento necessario per rendere edotta la parte dell'attività svolta.
- ❑ L'avvocato deve dare al proprio assistito, già all'atto dell'assunzione dell'incarico, tutte le informazioni possibili per realizzare l'attività difensiva con il consenso necessario da parte dell'avente diritto.
- ❑ L'informazione iniziale (ma anche quella successiva durante lo svolgimento del rapporto) diventa quindi essa stessa un momento essenziale del mandato difensivo, consentendo di realizzare l'attività necessaria e al contempo escludendo l'ipotesi di responsabilità (si pensi all'obbligo di informazione nell'attività medica e ai conseguenti problemi che essa pone nel rapporto tra medico e paziente).



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La difesa specializzata

RELAZIONE DIFENSORE/ MINORE

INFORMATIVA

L'INFORMATIVA

non si riduce a una semplice comunicazione di dati o di eventi accaduti, poiché essa implica certamente qualcosa in più

CIO' che attiene alla specifica competenza e capacità professionale: l'obbligo cioè di segnalare alla parte assistita la necessità del compimento di **determinanti atti per evitare prescrizioni, decadenze o pregiudizi.**

Trib. Verona, 28 maggio 2013, in Rass. forense, 2013, 539

« L'obbligo informativo dell'avvocato ha natura di obbligazione di risultato il professionista deve prospettare al cliente, all'atto dell'assunzione del suo incarico e per tutto il suo svolgimento, le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ab origine o insorte successivamente, riscontrate ostate al raggiungimento del risultato e/o comunque produttive di, un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo quindi a comunicargli od a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, sconsigliandolo infine dall'intraprendere o proseguire la lite ove appaia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un esito sfavorevole o dannoso ».

Le informazioni non debbono essere date necessariamente per iscritto, ma possono essere date con qualsiasi mezzo, purché in modo, chiaro e compiuto

Consiglio naz. forense, 18 luglio 1972, in Rass. forense, 1974, 198;
Consiglio naz. forense, 20 maggio 1989, n. 76, in Rass. forense, 1990, 237.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La difesa specializzata

RELAZIONE DIFENSORE/ GENITORE

- **RELAZIONE DIFENSORE/GENITORE**
- MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
- - richiedere che tali comunicazioni avvengano, salvo necessità particolari, **sempre alla presenza del minore**
- - instaurare un clima di apertura **all'ascolto** ed alla comprensione **evitando però atteggiamenti di alleanza con il genitore**

- CHIAREZZA
- - **specificare subito che assistito è il minore e non i genitori**
- - specificare che il **segreto professionale**, se richiesto dal minore, può esser fatto valere anche nei confronti della famiglia
- - spiegare che sebbene obbligo economico al pagamento delle prestazioni professionali gravi sulla famiglia
l'assistito è unicamente il minore

- COMUNICAZIONE ACQUISITIVA
- - Chiedere informazioni su vita e ambiente del minore
- - chiedere al genitore informazioni sul fatto di reato evidenziando perplessità OVE i dati raccolti sono contrastanti
- - Sottolineare importanza di assistenza affettiva al minore durante il processo
- - tranquillizzare il genitore dall'ansia della «pena»: spiegare che il processo minorile è ispirato al principio di minima offensività ed è occasione educativa per il minore
- Spiegare che il minore potrebbe essere tenuto a rispettare **progetto educativo** e ciò potrebbe significare il coinvolgimento della famiglia
- Spiegare la strategia difensiva concordata col minore e chiedere il parere in merito



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La difesa specializzata

RELAZIONE DIFENSORE/ ASSISTENTI SOCIALI

COMUNICAZIONE ACQUISITIVA RECIPROCA

REGOLE DELLA COMUNICAZIONE

- massima collaborazione nel rispetto degli specifici ruoli: **al difensore spetta accertamento del fatto reato, ai servizi l'indagine psicosociale**

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DELLA RELAZIONE PSICOSOCIALE RELATIVA AL MINORE

- COMUNICAZIONE PROPULSIVA
- - se il difensore ha dubbi circa imputabilità dell'assistito può sollecitare i servizi **perché venga effettuato particolare approfondimento** psicologico sul minore
- - sollecitare predisposizione di progetto per messa alla prova
- - modifica delle prescrizioni della messa alla prova se il minore ha difficoltà

SEGNALAZIONI IMPORTANTI

1. sforzi per comprendere il punto di vista del minore
2. Valutare se il minore comprende esattamente quanto viene detto lui
3. Riservare **attenzione** e **rispetto come un adulto**
4. se la collaborazione in essere è davvero efficace per il minore stesso e se quest'ultimo è in grado di capirla
5. Valutare se le decisioni sono inconsapevolmente prese per gratificare non il minore ma un adulto, o lo stesso assistente sociale o lo stesso avvocato
6. Valutare se la assistenza legale/assistenziale riflette davvero le caratteristiche, **uniche**, del minore che si assiste



La difesa specializzata – difensore d'ufficio

LA QUESTIONE DELLA **COMPETENZA** difesa specializzata

"difensore d'ufficio" art. 16 l.31 dicembre 2012, n. 247

- ❑ Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (con delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio)
- ❑ D.Lgs. 30 gennaio 2015, n. 6 Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU n. 29 del 5-2-2015)
- ❑ Regolamento CNF per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio
- ❑ Linee guida nazionali interpretative per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio con le modifiche proposte dalla Commissione difese d'ufficio/patrocinio a spese dello Stato (art 3 comma 4 bis).

Art. 1 nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto 488/88 e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne

Art. 11 Fermo quanto disposto dall'articolo 97 CPP , il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile

Art. 15. Difensore di ufficio 1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

2. Agli effetti dell'articolo 11 del DPR 488/88, si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

2. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

4. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali ⁽¹⁾ nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.



La difesa specializzata – difensore d'ufficio

Le linee guida chiariscono che **per l'iscrizione alle liste ed il mantenimento della stessa** sono necessari (congiuntamente ex art 3 comma 4 bis):

- La frequenza del corso;
- Autocertificazione della partecipazione a 2 udienze minorili per anno;

La norma sembra non lasciare spazio ad interpretazioni: per essere iscritti è necessario avere i requisiti, l'iscrizione legittima il difensore iscritto a compiere quella determinata attività.

... 4bis. L'inserimento nella lista dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, a norma del combinato disposto degli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lvo 272/89 , potrà avvenire:

- a) attraverso la partecipazione ad un corso sul diritto minorile organizzato dal COA distrettuale di intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore Generale presso il Tribunale per i Minorenni;
- b) fornendo prova di specifica preparazione nel diritto minorile mediante autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno a cui la richiesta si riferisce. La domanda di permanenza nella specifica lista dovrà essere inoltrata al COA distrettuale che ne cura la tenuta, unitamente all'autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Nomina di difensore **non specializzato**

No nullità'

Per l'ipotesi che venga nominato, quale difensore d'ufficio, un legale non iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio per minorenni **non è causa di nullità in quanto l'art. 97 c.p.p., comma 4, nel prevedere l'obbligo di nominare un sostituto iscritto nell'elenco, non commina alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo stesso**

(ex multis, Cass pen n. 56347 del 4/7/2017)

In tema di giudizio minorile, in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, non integra causa di nullità la nomina, quale difensore d'ufficio, di un avvocato non iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, difettando una espressa previsione normativa in tal senso (e può anche essere nominato un difensore non iscritto nelle listes dei difensori d'ufficio).

Cass.penale sez. V, 04/02/2019, n. 15050 Cass. Pen., sez. 01, del 30/10/2014, n. 3333 Cass pen N. 56347 del 2017; Cass. Pen., sez. 03, del 02/12/2008, n. 5496

Non può ritenersi che la nullità derivi dalla violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita un'assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un difensore abilitato all'esercizio della professione avanti al giudice.

Ratio anche: evitare conseguenze per errori o inadempienze del Consiglio dell'Ordine o del difensore che ometta di segnalare l'irregolarità della sua nomina.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Prima parte

1. CONFERIMENTO/ESAME/ASCOLTO
2. STAMPA /MINORE
3. ATTI PERSONALISSIMI DEL MINORE
elezione domicilio
scelta del difensore
linee difensive-impugnazioni

Seconda Parte

1. DIFESA "SPECIALIZZATA"
COMPETENZA SPECIALIZZATA
2. **SPECIALIZZATA** versus MINORE
- Differenza CLIENTE /ASSISTITO
- INDORMATIVA
2. **SPECIALIZZATA** versus GENITORI
3. **SPECIALIZZATA** versus
SERVIZI SOCIALI
4. **SPECIALIZZATA DIFESA D'UFFICIO**
- *conseguenze*

Terza Parte

1. RESPONSABILITA'



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Responsabilità del difensore non specializzato

- i) le obbligazioni del legale, nel contratto di prestazione d'opera professionale, sono normalmente **obbligazioni di mezzo e non di risultato**; pertanto il mancato raggiungimento di un determinato risultato utile non costituisce inadempimento ne determina responsabilità;
- ii) soltanto la violazione da parte del professionista di un **dovere di diligenza inerente e adeguato alla natura dell'attività esercitata** può determinare responsabilità;
- iii) il grado minimo di colpa richiesto per la responsabilità dell'avvocato nell'esecuzione della prestazione professionale (giudiziale o stragiudiziale) è quello della **COLPA LIEVE, CON RIFERIMENTO AL LIVELLO MEDIO DI DILIGENZA E ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA E SOLO NEL CASO DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ SI FARÀ RIFERIMENTO ALLA COLPA GRAVE.**

profilo disciplinare

ART. 2236 c.c.

la responsabilità del professionista nasce dalla mancanza diligenza professionale (art. 1176, 2° comma c.c.), e quindi anche in caso, di colpa lieve.

Soltanto quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in tal caso soltanto il professionista risponderà dei danni per dolo o colpa grave.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

La difesa specializzata del minore

ART. 26 – ADEMPIMENTO DEL MANDATO

1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la **competenza a svolgerlo**.
 2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche **competenze diverse** dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
 3. Costituisce **violazione dei doveri professionali** il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
- ❑ La disposizione stabilisce che l'accettazione di un determinato incarico presuppone **la competenza a svolgerlo**.
 - ❑ (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10887 del 7 marzo 2013) (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 47079 del 18 dicembre 2008)



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

PROCEDURA PENALE
TRIBUNALE DEI MINORI
Difesa “specializzata”

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione